

CASSAZIONE SULLE DOPPIE IMPOSIZIONI

Tassazione delle pensioni italiane, Bratislava equivale a Londra

DI FEDERICO COCCHI E DAVIDE GRECO

Bratislava come Londra. Almeno così sembrerebbe in tema di tassazione delle pensioni e delle “remunerazioni analoghe” quando il datore di lavoro sia italiano ed il percettore sia residente in Slovacchia ovvero in UK.

Questa la conclusione raggiunta dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 13217 del 27 aprile 2022 ove i Giudici di legittimità sono stati “chiamati” a dirimere una controversia che ha visto coinvolto un dirigente in pensione di Enel (residente in Slovacchia) che contestava all’amministrazione finanziaria il mancato rimborso delle ritenute alla fonte applicate alle somme corrispostegli dalla multinazionale italiana dell’energia a titolo di Tfr e di incentivo all’esodo.

Nella sentenza i giudici di legittimità focalizzano la loro attenzione sull’art. 18 della DTT Italia-Slovacchia, e risolvono la questione precisando che “per la giurisprudenza di legittimità, l’avverbio ‘soltanto’ sta ad indicare che la convenzione ha assegnato esclusivamente ad uno dei due Stati stipulanti la possibilità di assoggettare a imposta la pensione: segnatamente, allo Stato in cui risiede il contribuente, con esclusione della potestà impositiva dell’altro Stato (i.e. stato della fonte)”. C’è poi il rinvio operato alla Cassazione n. 11035 del 27 aprile 2021 ove i giudici erano addivenuti alle medesime conclusioni in una causa che aveva visto coinvolto un soggetto residente in UK, il quale percepiva dall’Inps una pensione. Anche in quel caso, venne specificato che

con particolare riferimento alle pensioni erogate a lavoratori del “settore privato” la presenza dell’avverbio “soltanto”, presente nell’articolo 18 della DTT Italia-UK, è indicativo della circostanza che la Convenzione abbia assegnato solo ad uno dei due Stati stipulanti la possibilità di assoggettare ad imposta la pensione, e segnatamente allo Stato contraente ove risiede il pensionato.

Le regole cambiano, invece, quando a percepire la pensione o simile sia un “lavoratore pubblico”. Si ricorda che sulla potenziale discriminazione tra “lavoratore privato” e “lavoratore pubblico” si è pronunciata, nel 2020, la Corte di Giustizia dell’Unione europea, la quale, nelle cause riunite C-168/19 e C-169/19 ove erano coinvolti due ex impiegati del settore pubblico, trasferitisi in Portogallo ha enunciato il seguente principio di diritto: “gli articoli 18 e 21 TFUE non ostano a un regime tributario risultante da una convenzione per evitare le doppie imposizioni conclusa tra due Stati membri, in forza della quale la competenza tributaria di questi Stati in materia di imposta sulle pensioni è ripartita secondo che i beneficiari di queste ultime fossero impiegati nel settore privato o nel settore pubblico e, in quest’ultimo caso, secondo che essi abbiano o meno la cittadinanza dello Stato membro di residenza”.

**La sede della Cassazione**

Peso:27%